



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE**  
**DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

Mario MONTANARO

Presidente rel.

Fabio DORO

Giudice

Diletta M. GRISANTI

Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [redacted] r.g. promossa da:

[redacted] nata in NIGERIA [redacted] 1992, cod. fisc. OOMJNY92A45Z335D, elettivamente domiciliata in Venezia, San Polo 2988, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Ippolito D'AVINO, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI VERONA**, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, dott. Pirrone.

- *resistente* -

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**, sede

**OGGETTO:** impugnazione ex art. 35 del d.lgs. n. 25/2008.

**FATTO e DIRITTO**

**1.** Con ricorso depositato telematicamente il 15.01.2018 [redacted], cittadina nigeriana, ha tempestivamente impugnato il provvedimento emesso il 30.11.2017 e notificato in data 18.12.2017, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Interna-



zionale di Verona ha negato alla stessa il riconoscimento dello status di rifugiata e di forme complementari di protezione, chiedendo a questo Tribunale il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in via subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio a mezzo di funzionario delegato.

Innanzitutto alla Commissione Territoriale la ricorrente ha dichiarato di essere nata ad Esan, nell'Edo State, ma di avere vissuto per un periodo e fino agli 11 anni a Maiduguri nel Borno State, dove il padre prestava servizio come militare; di aver fatto ritorno nell'Edo State, con la famiglia, alla morte del padre; che anche la madre è morta e di non essere in contatto con i fratelli che vivono a Ubedu; di essere stata condotta in Libia da una donna, sua cliente abituale al mercato (dove vendeva arance con la madre), e lì costretta, in quanto minacciata di morte, a prostituirsi; in particolare, la donna ha chiesto la restituzione dei soldi del viaggio, anche alla madre della ricorrente (finché era in vita); di essere stata segregata, come altre ragazze, in una stanza da cui poteva uscire solo per andare in bagno o mangiare; e di avere approfittato di una di queste occasioni per scappare, insieme ad un'altra ragazza, dopo circa due mesi di prigionia; di essere giunta in spiaggia e di essersi imbarcata, giungendo in Italia dopo circa 3 giorni.

La Commissione Territoriale ha ritenuto non credibile il racconto della ricorrente e, comunque, le circostanze dalla stessa riferite non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008.

**2.** E' opportuno premettere che, sebbene parte ricorrente si limiti a chiedere a questo Tribunale il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ciò nondimeno deve essere vagliata, anche in questa sede, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.



La domanda proposta dal ricorrente, e che deve essere vagliata dal giudice dell'impugnazione avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale, è senz'altro quella di protezione internazionale, in tutte le sue possibili applicazioni da parte del nostro ordinamento. E' quanto si evince dagli artt. 2, lett. i) e 3 del d.lgs. n. 251/2007, nonché dall'art. 6 del d.lgs. n. 25/2008. A seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale deve essere accertato "in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo" (art. 8, co. 2, del d.lgs. n. 25/2008, secondo periodo).

In altri termini, la c.d. protezione sussidiaria costituisce solo un atteggiarsi della protezione internazionale e, in quanto tale, non può essere oggetto di domanda autonoma da parte del ricorrente; così come, in sede di impugnazione *ex art. 35* del d.lgs. n. 25/2008, non è possibile chiedere al Tribunale una valutazione limitata alla sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, prestando così sostanziale acquiescenza al diniego dello *status* di rifugiato. Anche se i due *status* sono nettamente distinti quanto a presupposti, non è nella disponibilità del ricorrente limitare la domanda a uno dei due, anche in sede di impugnazione del provvedimento di diniego, non in ragione – come ritenuto da alcuno e dalla giurisprudenza sul punto – del peculiare atteggiarsi del principio della domanda nel presente giudizio (in tale senso, cfr. Cass., ord. 05.02.2018, n. 2875), quanto piuttosto dell'inscindibile unità della domanda stessa.

Da ciò consegue che, anche a fronte di una domanda di sola protezione sussidiaria (e, in subordine, di protezione umanitaria), il giudice è tenuto a vagliare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Così come, invertendo la prospettiva, il rifiuto del ricorrente alla protezione internazionale, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 251/2007, travolge anche quella sussidiaria eventualmente riconosciuta.



**3.** L'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro. E' la definizione ripresa dalla lett. e) dell'art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 251/2007.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato (...), i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che, "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero (...) rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (così Cass. S.U. 17.11.2008, n. 27310; e conforme la giurisprudenza di legittimità successiva). E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (così Cass., ord. 27.07.2010, n. 17576).

**3.1.** Tanto opportunamente premesso, quanto riferito dalla ricorrente – di essere stata condotta in Libia da una donna e di essere stata costretta a prostituirsi, ma anche la circostanza relativa alla sottrazione da parte di alcuni uomini del telefono della madre, in cui era memorizzato il



numero della donna che l'aveva condotta in Libia – e l'età della stessa a quell'epoca (24 anni) suggerisce che la stessa è stata vittima di tratta. Infatti, il racconto svolto dalla ricorrente, che si deve ritenere credibile – diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione territoriale – è compatibile con il quadro generale della situazione descritto dalle fonti internazionali più accreditate, che rilevano come le donne soggette a traffico sessuale sono in particolare quelle che si trovano in condizioni di elevata vulnerabilità, derivante dall'appartenenza ad un gruppo sociale svantaggiato, dal livello di istruzione, dall'assenza di un sostegno familiare e dalla giovane età; e come alla prostituzione vengano avviate proprio da un'altra donna, la "maman" di cui vi è ampio riscontro nelle fonti (si veda, tra gli altri, lo studio intitolato "Inter/rotte" condotto da Open Society Foundations), e sebbene il ruolo pressoché esclusivo di reclutamento della stessa si sia affievolito negli ultimi anni in ragione del ruolo crescente dei trafficanti libici.

La ricorrente si è trovata, infatti, in una situazione di particolare vulnerabilità a seguito della morte del padre e delle difficoltà economiche in cui versava la famiglia una volta tornata nell'Edo State, tanto che anche la madre era contenta che la figlia andasse in cerca di fortuna con la donna.

**2.2.** La tratta delle donne costituisce atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertata la sua specifica riferibilità alla persona della richiedente (come nel caso di specie, a quanto si è detto sopra), costituisce il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi degli artt. 2 e segg. del d.lgs. n. 251/2007, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi, o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Né certo rileva la circostanza che, una volta giunta in Italia, la ricorrente non avrebbe più contatti con la donna che l'ha avviata alla prostituzione in Libia: imbarcate e condotte in Europa le ragazze vengono sostanzialmente consegnate al mercato della prostituzione, gestito sempre dai traffi-



canti, ma senza che necessariamente debba rivestire un ruolo la maman che l'ha avviata alla prostituzione in Libia.

Fenomeno strettamente connesso all'appartenenza ad un determinato genere, tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venire meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione ed in una certa misura talune credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale. Come nel caso di specie, "la maggior parte delle vittime di tratta viene da Benin City, capitale dello stato di Edo oppure dai villaggi vicini. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City". Ne consegue che l'appartenenza della donna ad un determinato genere e la provenienza da un gruppo sociale basso, che ne determina la particolare vulnerabilità, sono due degli elementi che maggiormente contribuiscono al fenomeno della tratta delle donne nigeriane, rientranti nella locuzione specifica "appartenenza ad un determinato gruppo sociale" contenuta nella Convenzione di Ginevra, che sancisce tale appartenenza come uno dei motivi di persecuzione che danno diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Inoltre, le fonti segnalano come "Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini) [...]" (v. report di Ottobre 2015 di EASO2 dal titolo, Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali" al punto 1.4 profili delle donne trafficate). E' il caso della ricorrente, che – appunto – è di etnia edo.

La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel



Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012) si osserva: "Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti [...]". "In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]". (v. rapporto EASO cit.)

"Nel 2009, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall'Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l'UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10% del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...]. L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate [...]" (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015 (available at [http://www.ecoi.net/file\\_upload/90\\_1445949766\\_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf](http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf)).

Dai fatti riferiti dalla richiedente, tenuto conto - nello specifico - della difficile situazione familiare, si può desumere una situazione di particolare vulnerabilità che, quindi, induce il Collegio a ritenere credibile anche che la stessa sia stata vittima di tratta, costretta a prostituirsi in Libia e



fatta oggetto di ripetute violenze da parte della sua aguzzina. In conclusione, la narrazione della ricorrente, dettagliato e coerente con le fonti internazionali consultate, non può dirsi "priva di dettagli significativi e senza alcun riferimento ad un reale vissuto", oltre che intrinsecamente privo di contraddizioni, si deve ritenere del tutto credibile.

**2.3.** Ai sensi dell'art. 5, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007, responsabili della persecuzione rilevante al fine di riconoscere lo *status* di rifugiato possono anche essere "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, co. 2 (cfr. Cass. 18.11.2013, n. 25873).

Sebbene il quadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda forme di tutela a favore delle vittime di tratta, tali misure, considerata anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese (di cui si è detto sopra), non sono risultate idonee a scongiurare il fenomeno rappresentato ed il rischio ad esso connesso, stante anche la generalizzata corruzione delle forze di polizia del Paese.

**2.4.** Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 251/2007 gli atti di persecuzione - che devono essere "sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali" (co. 1, lett. a) - possono assumere la forma, tra l'altro, di "atti di violenza fisica o psichica" (co. 2, lett. a), o di "atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (co. 2, lett. f). Ai sensi dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. cit., "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi".

**2.5.** In conclusione, alla ricorrente deve essere riconosciuto lo *status* di rifugiato.

Si è detto sopra delle ragioni di ordine processuale per cui a ciò non osta la domanda, con la presente impugnazione della sola protezione sussidiaria. Il Collegio rileva, inoltre, come non possa escludere la valutazione di vittima di tratta la mancanza di qualificazione operata dalla dife-





sa in sede di ricorso introduttivo una volta che, con lo stesso e in sede di audizione giudiziale, ed a monte innanzi alla Commissione Territoriale, il racconto contenga tutte le circostanze di fatto che consentano al giudice di pervenire a una tale valutazione e la narrazione effettuata venga ritenuta – come nel caso in esame – credibile.

**3.** Per quanto concerne la liquidazione delle spese di lite, secondo l'orientamento della Suprema Corte condiviso da questo Tribunale (che, tuttavia, non ignora quello difforme: cfr. Cass., ord. 09.03.2018, n. 5819), in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo d.P.R., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (cfr. Cass. 29.10.2012, n. 18583).

Conseguentemente, nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, ferma restando la liquidazione con separato decreto degli onorari in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, così provvede:  
**ricosce** ad [redacted] lo *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e segg. d.lgs. n. 251/2007;  
**nulla** per le spese di lite.

SI COMUNICHI.

Venezia, 25.10.2018

IL PRESIDENTE EST.  
*Mario Montanaro*

